



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1797

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione del disegno di legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2025.

Il giorno **08 Novembre 2024** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**FRANCESCA GEROSA  
ROBERTO FAILONI  
MATTIA GOTTARDI  
SIMONE MARCHIORI  
ACHILLE SPINELLI  
MARIO TONINA  
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

Il Presidente dà lettura della relazione accompagnatoria e del disegno di legge collegata alla legge provinciale di stabilità 2025.

L'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (*Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento*) disciplina i contenuti della legge di stabilità provinciale e della legge collegata, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*), in coerenza con quanto previsto in materia dello Statuto speciale.

Ai sensi di quanto previsto dal medesimo articolo 26 della legge provinciale n. 7 del 1979 con il presente provvedimento si propone l'approvazione del disegno di legge collegata alla legge di stabilità 2025.

Il disegno di legge è stato elaborato sulla base delle proposte normative presentate dai Dipartimenti interessati in relazione alle materie di rispettiva competenza, preventivamente concordate con il Presidente e con gli Assessori di riferimento.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1639 del 15 settembre 2023, il coordinamento e l'elaborazione del disegno di legge sono stati curati dal Dipartimento Affari istituzionali, anticorruzione e trasparenza in raccordo con la Direzione Generale e con il coinvolgimento, per gli aspetti di rispettiva competenza, del Dipartimento Affari finanziari e delle diverse strutture di staff provinciali.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*);
- visto l'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (*Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento*);
- vista la propria deliberazione n. 1639 del 15 settembre 2023 concernente gli indirizzi per la programmazione normativa e per l'elaborazione delle proposte di intervento normativo provinciale;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

- 1) di approvare il disegno di legge provinciale collegata alla legge provinciale di stabilità 2025 e la relazione illustrativa che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere il presente disegno di legge, unitamente alla relazione illustrativa, al Consiglio provinciale per l'ulteriore corso.

Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Disegno di legge collegata

002 Relazione

**IL PRESIDENTE**

**Maurizio Fugatti**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE**

**Nicola Foradori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



**DISEGNO DI LEGGE**  
**concernente**  
**Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2025**

SOMMARIO

Capo I.....	5
Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa, nonché di programmazione.....	5
Art. 1.....	5
Modificazioni della legge provinciale n. 27 del 2010, in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese della Provincia e di enti del sistema territoriale regionale integrato, e abrogazione di disposizioni connesse.....	5
Art. 2.....	6
Inserimento dell'articolo 62 bis nella legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996).....	6
Art. 3.....	7
Integrazione dell'articolo 11 della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale).7	7
Capo II.....	7
Disposizioni in materia di usi civici.....	7
Art. 4.....	7
Integrazione dell'articolo 7 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Legge provinciale sugli usi civici 2005).....	7
Capo III.....	7
Disposizioni in materia di commercio, artigianato, turismo e sport.....	7
Art. 5.....	7
Modificazioni dell'articolo 68 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010).....	7
Art. 6.....	8
Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11	

(legge provinciale sull'artigianato 2002).....	8
Art. 7.....	8
Modificazioni dell'articolo 27 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9 (assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026).....	8
Art. 8.....	9
Integrazione dell'articolo 4 bis della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche).....	9
Capo IV.....	9
Disposizioni in materia di sviluppo economico e progettone.....	9
Art. 9.....	9
Modificazioni della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 (legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023).....	9
Art. 10.....	10
Disposizioni di semplificazione per le misure agevolative legate all'emergenza COVID-19.....	10
Art. 11.....	11
Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006).....	11
Art. 12.....	12
Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983).....	12
Capo V.....	13
Disposizioni in materia di politiche della casa e sociali, nonché disposizioni organizzative in materia di salute.....	13
Art. 13.....	13
Modificazione dell'articolo 32 (Misure straordinarie per gli alloggi sociali a canone sostenibile) della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9.....	13
Art. 14.....	13
Modificazione dell'articolo 30 bis della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22 (Legge provinciale di stabilità 2022).....	13
Art. 15.....	13
Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007).....	13
Art. 16.....	14
Modificazione dell'articolo 32 (Disposizioni concernenti l'esercizio dell'attività professionale dei dirigenti del ruolo sanitario) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.....	14

Art. 17.....	14
Integrazione dell'articolo 17 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 (Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica).....	14
Capo VI.....	15
Disposizioni in materia di agricoltura, foreste e protezione civile.....	15
Art. 18.....	15
Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003).....	15
Art. 19.....	19
Inserimento dell'articolo 37 bis nella legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura).....	19
Art. 20.....	19
Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007).....	19
Art. 21.....	21
Disposizioni particolari relative ai piazzali forestali.....	21
Art. 22.....	21
Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpico).....	21
Art. 23.....	22
Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi).....	22
Capo VII.....	22
Disposizioni in materia di contratti e lavori pubblici, nonché di valorizzazione del patrimonio idrico.....	22
Art. 24.....	22
Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).....	22
Art. 25.....	22
Inserimento dell'articolo 19 quater nella legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).....	22
Art. 26.....	23
Disposizioni relative ai commissari straordinari per opere provinciali.....	23
Art. 27.....	23
Integrazione dell'articolo 17 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993).....	23

Art. 28.....	24
Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976).....	24
Capo VIII.....	25
Disposizioni finali.....	25
Art. 29.....	25
Entrata in vigore.....	25

Capo I  
Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa, nonché di  
programmazione

Art. 1

*Modificazioni della legge provinciale n. 27 del 2010, in materia di contenimento e  
razionalizzazione delle spese della Provincia e di enti del sistema territoriale  
regionale integrato, e abrogazione di disposizioni connesse*

1. L'articolo 1 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 1

Disposizioni generali

1. Le disposizioni di questa legge, l'articolo 7 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 e le altre disposizioni della disciplina provinciale concernenti il contenimento e la razionalizzazione della spesa degli enti appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato, comprese le deliberazioni della Giunta provinciale approvate per la loro attuazione, definiscono gli obblighi a carico della Provincia e degli enti locali, degli enti e organismi pubblici e privati da essi controllati, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, dell'Università degli studi di Trento e degli altri enti e organismi indicati nell'articolo 79 dello Statuto speciale, anche per assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica e provvedere alle finalità di coordinamento della finanza pubblica provinciale.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale la disciplina indicata nel comma 1 tiene luogo delle disposizioni legislative statali di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica.”

2. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

“Art. 1 bis

Misure per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia

1. La Giunta provinciale individua misure di contenimento e razionalizzazione della spesa della Provincia. Tali misure possono riguardare spese discrezionali e di rappresentanza, spese per il funzionamento di organi collegiali, spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza, spese relative alla gestione degli immobili e delle autovetture, o spese di altra natura.

2. La Giunta provinciale individua le misure di contenimento e razionalizzazione riferite alle spese per il reperimento di immobili da parte della Provincia, in un'ottica di razionalizzazione degli spazi occupati dalle strutture provinciali e di riutilizzo dei beni pubblici per una loro più efficace valorizzazione. E' comunque ammessa la stipula di contratti di locazione di immobili con i soggetti di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale oppure con altre amministrazioni pubbliche.

3. Con riferimento al contenimento e alla razionalizzazione della spesa di personale si applica l'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2020 o altre disposizioni contenute in leggi



provinciali.

4. La Giunta provinciale stabilisce inoltre le modalità di verifica e monitoraggio del rispetto delle misure individuate ai sensi di questo articolo da parte delle strutture. Fermo restando l'obbligo per i dirigenti di ottemperare alle direttive, il loro mancato rispetto incide anche sulla valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato.”.

3. Nel comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 27 del 2010, le parole: “delle spese previste dagli articoli 3, 4, 5 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “della spesa, tenendo conto delle misure previste per la Provincia”.

4. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta provinciale può promuovere un migliore utilizzo delle risorse, mediante progetti di riqualificazione energetica e di sostenibilità ambientale e nuovi modelli di manutenzione e gestione delle opere pubbliche, in grado di assicurare il contenimento dei costi di funzionamento e dei consumi energetici, nonché processi di rapido recupero degli investimenti e la riduzione delle emissioni in atmosfera.”

5. Nel comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 27 del 2010, le parole: “la Giunta provinciale emana” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta provinciale può emanare”;

6. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 27 del 2010, le parole: “delle spese ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 7 di questa legge” sono sostituite dalle seguenti: “della spesa, tenuto conto delle misure previste dalla Provincia”.

7. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 3, 4, 4 bis, 5, commi 2, 3, 6, 7 e 8, e l'articolo 7 della legge provinciale n. 27 del 2010;
- b) l'articolo 2 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19;
- c) l'articolo 6, comma 5, della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19;
- d) l'articolo 1 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18;
- e) l'articolo 1 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25;
- f) l'articolo 5 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1.

8. Con regolamento possono essere apportate le abrogazioni alle leggi provinciali necessarie per adeguarle a quanto previsto da questo articolo.

9. Fino all'adozione delle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa della Provincia ai sensi dell'articolo 1 bis della legge provinciale n. 27 del 2010, come introdotto da questo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti, ancorché modificate o abrogate da questo articolo.

## Art. 2

*Inserimento dell'articolo 62 bis nella legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996)*

1. Dopo l'articolo 62 della legge sulla programmazione provinciale 1996, nel

Capo VII, è inserito il seguente:

“Art. 62 bis

*Disposizioni per la razionalizzazione degli strumenti di programmazione*

1. Al fine di razionalizzare gli strumenti di programmazione, rafforzando i contenuti strategici di medio e lungo periodo e di programmazione economico-finanziaria, con uno o più regolamenti possono essere soppressi o disciplinati gli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalle normative provinciali nei diversi ambiti di intervento, ridefinendone, tra l'altro, ove necessario, durata, contenuti e modalità di approvazione. I medesimi regolamenti individuano altresì le disposizioni legislative abrogate e possono definire disposizioni transitorie necessarie all'attuazione di questo articolo.”.

Art. 3

*Integrazione dell'articolo 11 della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale)*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 9 del 2014 sono inserite le seguenti parole: “, anche per stralci”.

Capo II

Disposizioni in materia di usi civici

Art. 4

*Integrazione dell'articolo 7 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Legge provinciale sugli usi civici 2005)*

1. Nel comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale sugli usi civici 2005 dopo le parole: “comunque non inferiore al 30 per cento degli aventi diritto” sono inserite le seguenti: “, o, nel caso in cui il numero di elettori sia superiore a 5000, comunque non inferiore al 15 per cento degli aventi diritto”.

Capo III

Disposizioni in materia di commercio, artigianato, turismo e sport

Art. 5

*Modificazioni dell'articolo 68 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)*

1. All'articolo 68 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “istituzionale dell'immagine” sono soppresses;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Per le finalità di questo articolo la Provincia, in particolare, può promuovere l'adozione di un marchio da assegnare agli esercizi commerciali volto a valorizzare il legame di tali esercizi con il territorio, nel rispetto della normativa europea e statale in materia. Il marchio può essere istituito dalla Provincia, anche tramite i propri enti strumentali, assicurando la separazione tra le funzioni di certificazione e le funzioni di gestione dei servizi che sono oggetto della certificazione; in tal caso, la Giunta provinciale stabilisce le modalità per il rilascio del marchio, le condizioni per ottenerlo, valorizzando aspetti che garantiscono ricadute positive sul sistema economico locale, sullo sviluppo sostenibile o sull'inclusione sociale, l'eventuale quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla Provincia per il rilascio del marchio e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo articolo.”.

#### Art. 6

##### *Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002)*

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sull'artigianato 2002, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “Per qualificare e valorizzare la professione artigiana” sono inserite le seguenti: “, l'artigianato e i prodotti artigianali trentini”;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) concedere a imprese artigiane, enti e associazioni senza scopo di lucro contributi per iniziative d'interesse provinciale, mirate anche alla formazione di giovani alle professioni artigiane, fino a un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le parti sociali interessate e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.”.

#### Art. 7

##### *Modificazioni dell'articolo 27 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9 (assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale n. 9 del 2024 è inserito il seguente:

“2 bis. In considerazione dell'implementazione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e dei connessi adempimenti per il conseguimento del CIN, con riferimento alle strutture e agli alloggi turistici presenti nel sistema informativo turistico provinciale, nel caso di segnalazione nella banca dati nazionale, da parte del titolare o gestore di una struttura o di chi offre in locazione alloggi, di dati difformi rispetto a quelli contenuti nel predetto sistema informativo, non trovano applicazione, fino al 31 agosto 2025, le sanzioni per la violazione degli obblighi

comunicativi previsti dalle normative provinciali che disciplinano le strutture o gli alloggi di cui al comma 1. La segnalazione di dati difformi nella banca dati nazionale è considerata quale aggiornamento della comunicazione per gli alloggi ad uso turistico. Restano fermi l'obbligo di aggiornamento della SCIA o dell'autorizzazione e gli ulteriori obblighi previsti per le strutture e gli alloggi dalle normative provinciali di settore. Questo comma si applica alle segnalazioni effettuate nella banca dati nazionale fino al 31 agosto 2025, ivi comprese quelle effettuate prima della data di entrata in vigore di questo comma. ”.

#### Art. 8

*Integrazione dell'articolo 4 bis della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)*

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

“1 ter. Al fine di assicurare un'efficace e tempestiva organizzazione delle olimpiadi e delle paralimpiadi invernali 2026, si applicano le disposizioni statali che prevedono misure derogatorie, di semplificazione o di accelerazione specificamente dettate per l'organizzazione dei giochi. Quando le disposizioni statali sopra richiamate prevedono l'applicazione di istituti o normative statali, i rinvii si intendono riferiti ai corrispondenti istituti disciplinati nell'ordinamento provinciale o alla corrispondente normativa provinciale, in quanto compatibili.”.

#### Capo IV

#### Disposizioni in materia di sviluppo economico e progettone

#### Art. 9

*Modificazioni della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 (legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023 è inserito il seguente:

“2 bis. La Giunta provinciale, d'intesa con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori individuate nel comma 2 lettera a), può stabilire che nella domanda di contributo presentata ai sensi di questa legge il soggetto beneficiario richiedente debba dichiarare che i fornitori utilizzati per i servizi ad alta intensità di manodopera acquisiti per l'unità operativa in

cui è realizzata l'iniziativa adottano nei confronti dei propri dipendenti che prestano servizio presso la medesima unità operativa un contratto collettivo compreso tra quelli individuati ai sensi del comma 2, lettera a).”.

2. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023 è sostituito dal seguente:

"4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di attuazione di questo articolo, anche in deroga a quanto previsto dalla deliberazione di cui all'articolo 6, tenendo conto delle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia in materia di intermediari finanziari.”

3. All'articolo 31 della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dopo le parole: "dall'articolo 6” sono inserite le seguenti: “e dall'articolo 16”.

b) nel comma 3 bis le parole: “per investimenti per la transizione ecologica, la tutela dell'ambiente, l'economia circolare e l'efficienza energetica” sono soppresse.

#### Art. 10

#### *Disposizioni di semplificazione per le misure agevolative legate all'emergenza COVID-19*

1. Al fine di sostenere gli operatori economici che hanno assicurato la continuità delle attività nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, garantendo nel contempo l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività di controllo, per le misure agevolative di emergenza previste dall'articolo 11 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, dagli articoli 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8 ter e 12 ter della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e dagli articoli 39 e 41 legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 si applicano le disposizioni di semplificazione previste da questo articolo.

2. Per i contributi di ammontare unitario fino a 10.000 euro, gli obblighi a carico del beneficiario e gli impegni assunti dallo stesso si intendono rispettati in caso di continuità dell'esercizio dell'attività dell'impresa fino alla data di scadenza di tali obblighi e impegni.

3. La Giunta provinciale può individuare specifiche modalità per l'effettuazione dei controlli sui contributi erogati, individuando in particolare, anche in deroga alle disposizioni attuative dell'articolo 9 ter della legge provinciale n. 23 del 1992, la percentuale minima di controlli a campione e le modalità di semplificazione e ottimizzazione dei controlli da svolgere, anche differenziandole sulla base dell'ammontare unitario del contributo e assicurando, in ogni caso, l'idoneità dei controlli.

## Art. 11

### *Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 quater della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

“3 bis. La Provincia, attraverso Trentino sviluppo s.p.a., può costituire una società in house a supporto dell'esercizio delle funzioni di governo di cui al comma 1 e delle funzioni comunali di cui al comma 3, nonché per lo svolgimento di azioni di valorizzazione del settore minerario e, in particolare, del porfido e delle pietre trentine se, a tale società, partecipano anche i Comuni nel cui territorio si trovano cave di porfido. Alla società possono altresì partecipare i Comuni nel cui territorio si trovano cave di materiali diversi dal porfido. In alternativa alla costituzione di una nuova società, la Provincia, tramite Trentino sviluppo s.p.a., può partecipare, in presenza delle condizioni previste da questo comma, a una società già esistente che persegue le suddette finalità.”.

2. Nel comma 2 bis dell'articolo 5 della legge provinciale sulle cave 2006 dopo le parole: “I materiali di scavo che non si configurano come rifiuto” sono inserite le seguenti: “e che presentano i requisiti di cui articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).”;

3. Nel comma 2 dell'articolo 11 bis della legge provinciale sulle cave 2006 dopo le parole: “La concessione non è prorogabile” sono inserite le seguenti “; è fatta salva la possibilità di proroga per garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, in casi eccezionali nei quali risultano oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di aggiudicazione della nuova concessione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della suddetta procedura e alle medesime condizioni previste nella concessione in essere.”

4. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: “che ha rilasciato il provvedimento” sono soppresse.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

“1.1 Il dirigente della struttura provinciale competente in materia mineraria si esprime altresì, con le modalità previste dal comma 1, negli altri casi in cui il comitato cave deve rilasciare il proprio parere in conferenza di servizi.”.

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 bis della legge provinciale sulle cave 2006

è inserito il seguente:

“1 bis. E’ ammessa la proroga delle concessioni di cui al comma 1 per garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, in casi eccezionali nei quali risultano oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di aggiudicazione della nuova concessione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della suddetta procedura e alle medesime condizioni previste nella concessione in essere.”.

## Art. 12

*Modificazioni dell’articolo 16 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983)*

1. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale n. 12 del 2022 è sostituito dal seguente:

“2. Fino alla conclusione delle procedure di selezione per l’affidamento degli incarichi di servizi di interesse generale ai sensi dell’articolo 9, i servizi di interesse generale disciplinati da questa legge continuano ad essere affidati secondo quanto disposto dalla legge provinciale n. 32 del 1990, ancorché abrogata, e dalla sua disciplina attuativa. Ai rapporti instaurati applicando la legge provinciale n. 32 del 1990 e la sua disciplina attuativa continuano ad applicarsi tale legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge, e la relativa disciplina attuativa.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale n. 12 del 2022 è inserito il seguente:

“2 bis. Fino all’adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall’articolo 4, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni approvate ai sensi della legge provinciale n. 32 del 1990 che individuano le tipologie di lavoratori appartenenti a particolari fasce deboli, i requisiti di accesso, i criteri di selezione, le modalità di assunzione e i limiti di permanenza dei lavoratori nell’ambito dei lavori socialmente utili.”.

Capo V  
Disposizioni in materia di politiche della casa e sociali, nonché disposizioni  
organizzative in materia di salute

Art. 13

*Modificazione dell'articolo 32 (Misure straordinarie per gli alloggi sociali a canone  
sostenibile) della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9*

1. Nel comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

Art. 14

*Modificazione dell'articolo 30 bis della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22  
(Legge provinciale di stabilità 2022)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 30 bis della legge provinciale di stabilità 2022, le parole: "per un tempo pari al restante periodo di fruizione a titolo gratuito dell'immobile già disposto alla data sopraindicata" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".

Art. 15

*Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge  
provinciale sulle politiche sociali 2007)*

1. L'articolo 15 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 15  
*Sistema informativo delle politiche sociali*

1. Per consentire un'efficace attività di progettazione, programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi è istituito il sistema informativo delle politiche sociali. Il sistema informativo delle politiche sociali è utilizzato dalla Provincia e dagli enti locali per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza nell'ambito delle politiche sociali, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 2, che definisce altresì le modalità di raccordo tra il sistema informativo delle politiche sociali e i sistemi informativi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e di altri enti pubblici.

2. Il sistema informativo delle politiche sociali contiene dati personali, compresi quelli appartenenti a particolari categorie e quelli relativi a condanne penali e reati, indispensabili al



raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, come individuati con regolamento di esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies del decreto legislativo n. 196 del 2003. Con il medesimo regolamento, approvato previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali, sono stabilite le modalità per il trattamento dei dati, le operazioni eseguibili e le idonee misure di sicurezza adottate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, anche in relazione all'esito della preventiva valutazione d'impatto eseguita ai sensi degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 2016/679, nonché ogni altro elemento necessario al suo funzionamento.

3. La Provincia può disporre che i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere c), d) e d bis), che erogano servizi socio-assistenziali ai sensi di questa legge, comunichino i dati di loro competenza anche ai fini della rendicontazione degli stessi, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 2. I medesimi soggetti possono consultare il sistema informativo ed acquisirne i dati, anche in forma di cooperazione applicativa, se necessario per l'erogazione del servizio svolto per conto della Provincia o dell'ente locale, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 2.”.

#### Art. 16

##### *Modificazione dell'articolo 32 (Disposizioni concernenti l'esercizio dell'attività professionale dei dirigenti del ruolo sanitario) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1*

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale n. 1 del 2005 è sostituito dal seguente:

“1. I dirigenti sanitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, che possono optare per il rapporto di lavoro non esclusivo, esercitano l'opzione entro il 30 novembre di ciascun anno. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato in ogni momento a domanda. Gli effetti del passaggio da un tipo di rapporto all'altro decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo all'opzione. In assenza di opzione il dirigente resta assoggettato al regime di rapporto di lavoro esclusivo.”.

#### Art. 17

##### *Integrazione dell'articolo 17 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 (Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 23 del 1991 è inserito il seguente:

“3 bis. Per la realizzazione delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dall'INPS, riconducibili alle materie di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettere s) e aa), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), l'Azienda provinciale per i servizi sanitari è autorizzata a comunicare all'Istituto nazionale per la Previdenza sociale (INPS) i dati sanitari inerenti alla condizione di disabilità accertate dalle commissioni mediche di cui al presente articolo necessari all'assolvimento dei compiti di competenza dell'INPS, anche avvalendosi, se del caso, di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurino la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).”.

## Capo VI Disposizioni in materia di agricoltura, foreste e protezione civile

### Art. 18

#### *Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 dopo le parole: “le imprese agricole singole” sono aggiunte le seguenti: “, anche se costituite in rete con soggettività giuridica,”.

2. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 65 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono inserite le seguenti parole: “, con riferimento alla disciplina degli organismi di controllo e degli operatori biologici iscritti nell'elenco provinciale di cui all'articolo 74”.

3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 68 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono inserite le seguenti parole: “, nei termini individuati dal regolamento di esecuzione”.

4. L'articolo 68 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 68 bis

##### *Attività degli organismi di controllo*

1. Gli organismi di controllo effettuano i controlli sugli operatori previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di produzione biologica e relativa certificazione secondo le disposizioni impartite dalla struttura provinciale competente.

2. Fatto salvo quanto previsto da questa legge, per lo svolgimento delle attività di

controllo svolte dai suddetti organismi si applica la normativa statale in materia.”.

5. L'articolo 69 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 69

*Obblighi degli organismi di controllo*

1. Fermo restando il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa europea e statale, gli organismi di controllo sono tenuti a:

- a) svolgere o collaborare e partecipare a eventuali azioni di controllo aggiuntive su operatori biologici, su indicazione e secondo le disposizioni stabilite dalla struttura provinciale competente;
- b) in caso di revoca dell'autorizzazione rilasciata dai competenti organi statali o di proprio scioglimento, informare la struttura provinciale competente, nei termini individuati dal regolamento di esecuzione;
- c) dare comunicazione alla struttura provinciale competente delle non conformità accertate che costituiscono illecito amministrativo ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 148 del 2023, delle conseguenti misure applicate, nonché dell'esito del relativo adempimento, trasmettendo copia dei provvedimenti adottati, nei termini individuati dal regolamento di esecuzione;
- d) partecipare a incontri di coordinamento organizzati dalla struttura provinciale competente sul tema della certificazione biologica per garantire l'efficienza del sistema di controllo;
- e) osservare le disposizioni impartite dalla struttura provinciale competente relative all'esercizio dell'attività di controllo;”.

6. All'articolo 70 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2 e 4 sono abrogati;
- b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Nei casi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 148 del 2023, la Provincia propone ai competenti organi statali la revoca o la sospensione dell'autorizzazione dell'organismo di controllo interessato.”.

7. All'articolo 71 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni degli obblighi stabiliti dalla normativa europea e statale in capo agli organismi di controllo si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’organismo di controllo è punito con una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro per le violazioni:

- a) dell’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 68;
- b) degli obblighi previsti dall’articolo 69;
- c) degli adempimenti conseguenti alla revoca o allo scioglimento dello stesso, ulteriori alla comunicazione prevista dall’articolo 69, comma 1, lettera b), individuati dal regolamento di esecuzione;
- d) degli ulteriori adempimenti individuati dal regolamento di esecuzione ai sensi dell’articolo 74 ter, comma 2, lettera b).”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La struttura provinciale comunica alla competente autorità statale l’applicazione di sanzioni amministrative in base a quest’articolo, per le sue valutazioni ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2023.”.

8. L’articolo 72 della legge provinciale sull’agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 72

*Obblighi degli operatori*

1. Fermo restando il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa europea e statale, gli operatori sono tenuti a:

- a) dare comunicazione all’organismo di controllo prescelto e alla struttura provinciale competente in caso di recesso volontario dal sistema di controllo, nei termini individuati dal regolamento di esecuzione;
- b) dare comunicazione alla struttura provinciale competente delle notifiche di variazione effettuate, specificando le modifiche intervenute rispetto alla notifica precedentemente effettuata, nei termini individuati dal regolamento di esecuzione.”.

9. All’articolo 72 bis della legge provinciale sull’agricoltura 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: “da 2.000 a 12.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “da 1.000 a 6.000 euro”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore o il soggetto, non più inserito nel sistema di controllo a seguito di esclusione o di recesso volontario, che non mettono in atto le misure prescritte dall’organismo di controllo a seguito dell’accertamento di una non conformità che costituisce illecito amministrativo ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 148

del 2023 sono puniti:

- a) con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro, se la non conformità è classificata critica;
- b) con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, se la non conformità è classificata grave;
- c) con una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.200 euro, se la non conformità è classificata di scarsa entità.”

c) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. L'operatore è punito con una sanzione amministrativa da 200 a 1.200 euro per le violazioni:

- a) degli obblighi previsti dall'articolo 72, comma 1, lettere a) e b);
- b) degli adempimenti conseguenti alla revoca o allo scioglimento dell'organismo di controllo, ulteriori a quelli previsti dall'articolo 72, comma 1, lettera b), individuati dal regolamento di esecuzione;
- c) delle condizioni e delle disposizioni di dettaglio per l'applicazione delle norme di produzione biologica;
- d) degli ulteriori adempimenti individuati dal regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 74 ter, comma 2, lettera b).”;
- e) il comma 9 è abrogato.

10. L'articolo 74 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 74 ter

#### Regolamento di esecuzione

1. Il regolamento di esecuzione di questo capo individua:

- a) gli adempimenti dell'organismo di controllo conseguenti alla revoca o allo scioglimento dello stesso, ulteriori alla comunicazione prevista dall'articolo 69, comma 1, lettera b);
- b) gli adempimenti in capo agli operatori conseguenti alla revoca o allo scioglimento dell'organismo di controllo, ulteriori a quelli previsti dall'articolo 72, comma 1, lettera b);
- c) le condizioni e le disposizioni di dettaglio per l'applicazione delle norme di produzione biologica;
- d) i termini per le comunicazioni, le informazioni e la trasmissione di atti e provvedimenti da parte degli organismi di controllo e degli operatori biologici alla struttura provinciale competente, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, dell'articolo 69, comma 1, lettere b) e c) e dell'articolo 72, comma 1, lettere a) e b);
- e) la data a partire dalla quale si applicano le sanzioni previste dagli articoli 71, comma 2, e 72 bis, comma 6;

2. Il regolamento di esecuzione può altresì individuare:
- a) le violazioni per le quali si applica l'istituto del temperamento delle sanzioni amministrative previsto dalla legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative);
  - b) ulteriori adempimenti in capo agli organismi di controllo e agli operatori biologici;
  - c) disposizioni transitorie per la prima applicazione di questo capo e ogni altra disposizione per l'attuazione di questo capo.”.

11. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 77 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserita la seguente:

“c bis) comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale n. 16 del 2021”.

#### Art. 19

*Inserimento dell'articolo 37 bis nella legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9  
(Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione  
fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi  
provinciali in materia di agricoltura)*

1. Dopo l'articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2007, nel Capo IX del Titolo I, è inserito il seguente:

“Art. 37 bis

*Disposizioni di semplificazione per la digitalizzazione dei perimetri dei consorzi di  
miglioramento fondiario*

1. In considerazione della digitalizzazione dei perimetri dei consorzi di miglioramento fondiario sul portale geocartografico trentino, il riconoscimento dei perimetri digitalizzati dei suddetti consorzi è approvato con determinazione del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di agricoltura, unitamente a eventuali aggiornamenti o modifiche perimetrali preliminari. Per le successive modifiche dei perimetri digitalizzati approvati ai sensi di questo articolo, resta ferma la competenza della Giunta provinciale prevista dall'articolo 29.”.

#### Art. 20

*Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (legge provinciale sulle  
foreste e sulla protezione della natura 2007)*

1. Nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: “le strade forestali, nonché” sono inserite le seguenti: “piazzole per elicotteri ad uso antincendio boschivo, i serbatoi per

accumulo d'acqua a fini esclusivi di antincendio boschivo “.

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "in armonia con i principi generali definiti a livello nazionale, e internazionale," sono inserite le seguenti: "anche attraverso la Strategia forestale nazionale e la Strategia forestale dell'Unione europea.”;

b) le parole: “il programma di sviluppo” sono sostituite dalle seguenti: “la strategia”.

3. I commi 8 e 9 dell'articolo 11 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono abrogati.

4. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

“Art. 11 bis

Catasto provinciale dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco e altre disposizioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi

1. Ai fini dell'applicazione dei divieti e delle sanzioni previsti da questa legge in materia di difesa degli incendi, la Provincia istituisce il catasto provinciale dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, approvato con la procedura prevista dai commi 2 e 3.

2. L'elenco delle aree percorse dal fuoco individuate secondo i criteri ai sensi del comma 7 è adottato dalla Giunta provinciale e pubblicato sull'albo telematico della Provincia e del comune territorialmente competente. Entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sull'albo telematico della Provincia chiunque può presentare osservazioni.

3. Decorso il termine previsto dal comma 2, la Provincia valuta le osservazioni e approva il catasto provinciale previsto dal comma 1 e le relative perimetrazioni. Il catasto provinciale è trasmesso ai comuni territorialmente interessati.

4. Entro quarantacinque giorni dall'estinzione di un incendio, sono effettuati i rilievi da parte della struttura provinciale competente in materia di foreste ai fini dell'aggiornamento del catasto previsto dal comma 1

5. Dalla data di pubblicazione sull'albo telematico della Provincia dell'elenco delle aree percorse dal fuoco ai sensi del comma 2 si applicano i divieti e le sanzioni previsti da questa legge in materia di difesa dagli incendi.

6. L'area iscritta nell'elenco delle aree percorse dal fuoco è cancellata dopo la scadenza del periodo di durata dei divieti previsti da questa legge in materia di difesa degli incendi.

7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per il rilievo delle aree percorse dal fuoco e i criteri per l'inserimento nel catasto provinciale, i termini per l'aggiornamento periodico del catasto e altre disposizioni per l'attuazione di questo articolo.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1 bis, della legge n. 353 del 2000.”

5. Al comma 3 dell'articolo 86 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “aree boscate percorse dal fuoco, previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), che è tenuto aggiornato” è inserita la seguente: “ annualmente,”

b) dopo le parole “a livello provinciale, dalla struttura competente in materia di foreste” sono inserite le seguenti “sulla base dei rilievi compiuti ai sensi dell’articolo 11 bis comma 7 e degli interventi di prevenzione realizzati, previsti dal piano”.

6. Nel comma 1 dell’articolo 91 bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: “e di infrastrutture forestali” sono inserite le seguenti: “e di altri interventi funzionali alla gestione del patrimonio silvo-pastorale”.

7. Il catasto provinciale dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco previsto dall’articolo 11 bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, come introdotto dal comma 4, è istituito entro 180 giorni dall’entrata in vigore di questa legge. A tal fine, nel catasto sono comprese le aree percorse dal fuoco già accatastate dai comuni competenti per territorio ai sensi della disciplina previgente. Dalla data di pubblicazione del catasto ai sensi del comma 2 del predetto articolo 11 bis si applicano i divieti e le sanzioni previsti da questa legge in materia di difesa dagli incendi.

## Art. 21

### *Disposizioni particolari relative ai piazzali forestali*

1. Al fine di consentire il completamento della gestione delle fasi successive all’emergenza conseguente agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 27 al 30 ottobre 2018 sul territorio provinciale, denominati tempesta Vaia, e in considerazione dello sviluppo dell’epidemia da bostrico, i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname realizzati in deroga all’articolo 115 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 per fronteggiare la sopracitata emergenza, possono essere mantenuti per un periodo non superiore a tre anni dall’entrata in vigore di questo articolo.

## Art. 22

### *Modificazione dell’articolo 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale)*

1. Nel comma 1 sexies dell’articolo 1 della legge provinciale n. 9 del 2018 le parole: “Per assicurare la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica l’abbattimento è autorizzato ai sensi del comma 1 in caso di comportamenti pericolosi, anche senza attacchi di persone con contatto fisico, nel rispetto del limite fissato ai sensi del comma 1 ter.” **SONO sostituite dalle seguenti:** “In caso di pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica, senza attacchi di persone con contatto fisico, con le modalità di cui al comma 1 può essere autorizzato l’abbattimento, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1-ter, a condizione che



l'esemplare sia previamente identificato, possibilmente attraverso esame genetico.”

#### Art. 23

*Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)*

1. Nel comma 6 quater dell'articolo 16 della legge provinciale n. 26 del 1988 le parole: “Quando i contributi previsti da quest'articolo e l'eventuale integrazione disposta dal comune di riferimento sono concessi a titolo di mero rimborso spese non forfettario per lo svolgimento dei servizi antincendi e delle attività di protezione civile assegnati ai corpi dei vigili del fuoco volontari, alle unioni distrettuali e alla federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, a detti contributi” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi previsti da questo articolo e per le eventuali integrazioni disposte dal comune di riferimento, quando le somme sono erogate a titolo di rimborso spese non forfettario per lo svolgimento dei servizi antincendi e delle attività di protezione civile assegnati ai corpi dei vigili del fuoco volontari, alle unioni distrettuali e alla federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, a dette somme”.

#### Capo VII

Disposizioni in materia di contratti e lavori pubblici, nonché di valorizzazione del patrimonio idrico

#### Art. 24

*Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 37 della legge provinciale n. 23 del 1990 le parole: “ai sensi dell'articolo 42, comma 4,” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 42, comma 3,”.

2. Nel comma 2 bis dell'articolo 39 della legge provinciale n. 23 del 1990 le parole: “La scelta del contraente è effettuata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa” sono sostituite dalle seguenti: “Se il valore del contratto è pari o superiore a euro 100.000,00 euro, la scelta del contraente è effettuata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”.

#### Art. 25

*Inserimento dell'articolo 19 quater nella legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)*

1. Dopo l'articolo 19 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive

europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

“Art. 19 quater

*Disposizioni sulla verifica del possesso dei requisiti*

1. La verifica del possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione è effettuato attraverso la consultazione dei sistemi informatici disponibili o, in caso di indisponibilità delle informazioni, mediante richiesta all'ente certificatore competente. Se entro trenta giorni dalla richiesta l'ente certificatore competente non ha dato riscontro, l'amministrazione aggiudicatrice dispone comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che confermi il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione. Resta fermo l'obbligo di concludere le verifiche sul possesso dei requisiti; in caso di esito negativo delle verifiche, l'amministrazione aggiudicatrice procede all'assunzione dei provvedimenti in autotutela e alla risoluzione del contratto, ove stipulato, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute nei limiti delle utilità conseguite dall'amministrazione, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.”.

Art. 26

*Disposizioni relative ai commissari straordinari per opere provinciali*

1. Ai dirigenti che svolgono l'incarico di commissario straordinario ai sensi dell'articolo 60 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022) sono riconosciute le retribuzioni incentivanti previste dall'articolo 20 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993) e dall'articolo 5 bis della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), con le modalità e i criteri individuati dalla contrattazione collettiva provinciale.

Art. 27

*Integrazione dell'articolo 17 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)*

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

“1 quater. La progettazione è sviluppata applicando i decreti ministeriali che definiscono criteri ambientali minimi per la progettazione ed esecuzione di opere e lavori pubblici vigenti alla data di affidamento dell'incarico relativo al progetto di fattibilità tecnico-economica. A tal fine, l'incarico relativo all'affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica prevede

espressamente il richiamo a detti decreti.”.

## Art. 28

### *Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)*

1. Al comma 4 dell'articolo 16 decies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'alinea le parole: “non è dovuto o” sono soppresse;
- b) nella lettera i) le parole: “dell'esenzione” sono soppresse;
- c) dopo la lettera i bis) è inserita la seguente:

“i ter) individuazione di una componente fissa riferita ai costi di gestione amministrativa delle concessioni.”

2. Il comma 6 dell'articolo 16 decies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è abrogato.

3. Dopo l'articolo 17.5 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserito il seguente:

#### “Art. 17.5.1

##### *Ulteriori disposizioni transitorie*

1. I procedimenti amministrativi per la riassegnazione delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico ai sensi di questo capo sono sospesi sino alla data di definizione del giudizio instaurato con ordinanza della Corte Costituzionale n. 161 del 2024 dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernente l'interpretazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

2. In esito alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, i termini previsti dall'articolo 17.15 sono rideterminati con delibera della Giunta provinciale. In ogni caso, fino alla conclusione delle procedure di riassegnazione, le concessioni continuano ad essere esercitate alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data di entrata in vigore di questo articolo.”.

4. La Giunta provinciale, in sede di prima applicazione dell'articolo 16 decies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, come modificato da questo articolo, può prevedere modalità anche progressive per l'assoggettamento al pagamento del canone di concessione delle utenze finora esenti e per l'adeguamento dei canoni minimi attualmente vigenti.

Capo VIII  
Disposizioni finali

Art. 29  
*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Disegno di legge concernente  
Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2025**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

*Illustri Consiglieri,*

*Si espongono di seguito i singoli contenuti delle disposizioni del disegno di legge.*

**CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA, NONCHÉ DI PROGRAMMAZIONE**

**Art. 1 - Modificazioni della legge provinciale n. 27 del 2010, in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese della Provincia e di enti del sistema territoriale regionale integrato, e abrogazione di disposizioni connesse**

*La proposta normativa ha ad oggetto una revisione complessiva della disciplina in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa della Provincia contenuta nella legge provinciale n. 27 del 2010 e in altre disposizioni successive che hanno via via definito puntualmente le misure di contenimento e razionalizzazione.*

*La proposta è volta a definire gli obblighi a carico della Provincia, superando la logica dei tagli lineari generalizzati e permettendo alla Giunta provinciale di individuare di volta in volta gli strumenti e di aggiornare le misure in relazione anche al mutato contesto di riferimento, per una più efficace razionalizzazione delle spese e valorizzazione dei beni pubblici.*

*Restano fermi i richiami all'adozione di specifiche direttive o all'introduzione di specifici contenuti nell'ambito degli atti che regolano i rapporti con gli altri enti e organismi appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato per il perseguimento di analoghi obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa, nonché l'articolo 8 della medesima legge provinciale n. 27 del 2010 che rimette al protocollo di finanza locale la fissazione di detti obiettivi per gli enti locali.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979) e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 1.1.4 "Salvaguardare la finanza provinciale e l'autonomia nell'utilizzo delle risorse", anche così come declinata negli interventi rilevanti. Essa inoltre costituisce adeguamento della normativa provinciale agli obblighi derivanti dalla normativa statale ed europea.*

**Art. 2 - Inserimento dell'articolo 62 bis nella legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996)**

*Al fine di razionalizzare gli strumenti di programmazione previsti dalle normative provinciali, rafforzando, in particolare, il ruolo della strategia provinciale, del documento di economia e finanza provinciale (DEFP) e della relativa nota di aggiornamento, si introduce una norma che permette di intervenire con regolamento per sopprimere o disciplinare i numerosi piani e gli altri strumenti di programmazione previsti dalle normative provinciali nei diversi ambiti di intervento.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 1.2.2 "Implementare l'innovazione della*



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

*Pubblica Amministrazione al fine di potenziare il valore pubblico prodotto per la collettività attraverso una maggiore semplificazione ed efficienza dei servizi resi al territorio”, anche così come declinata negli interventi rilevanti.*

### **Art. 3 - Integrazione dell'articolo 11 della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale)**

*Con la proposta normativa in oggetto si consente di aggiornare il programma statistico provinciale anche per stralci.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 1.2.2 “Implementare l'innovazione della Pubblica Amministrazione al fine di potenziare il valore pubblico prodotto per la collettività attraverso una maggiore semplificazione ed efficienza dei servizi resi al territorio”, anche così come declinata negli interventi rilevanti.*

## **CAPO SECONDO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI**

### **Art. 4 - Integrazione dell'articolo 7 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Legge provinciale sugli usi civici 2005)**

*Con la modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2005 in oggetto si vuole consentire agli statuti delle ASUC più grandi, che contano più di 5000 titolari del diritto di uso civico, di ridurre il quorum necessario per l'elezione del comitato fino al 15 per cento degli aventi diritto (attualmente non può essere inferiore al 30 per cento).*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 1.1.7 “Garantire un efficace svolgimento delle funzioni degli Enti locali a presidio del territorio”, anche così come declinata negli interventi rilevanti.*

## **CAPO TERZO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO E SPORT**

### **Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 68 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)**

*La proposta normativa è volta a garantire la promozione, da parte della Provincia, del commercio trentino e, in particolare, è finalizzata a permettere alla Provincia di promuovere o istituire, anche tramite i propri enti strumentali, un marchio del commercio trentino, volto a valorizzare il legame degli esercizi commerciali con il territorio, nel rispetto della normativa europea e statale in materia. Con deliberazione della Giunta provinciale saranno disciplinati gli aspetti necessari per l'attuazione della norma, valorizzando in particolare, tra le condizioni per ottenere il marchio, aspetti che garantiscano ricadute positive sul sistema economico locale, sullo sviluppo sostenibile o sull'inclusione sociale.*



*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3 della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 9.3.9 "Valorizzare e promuovere il commercio", anche così come declinata negli interventi rilevanti.*

**Art. 6 - Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002)**

*L'intervento normativo è finalizzato ad ampliare gli interventi che la Provincia può porre in essere per qualificare e valorizzare l'artigianato, quali la concessione di contributi, prevedendo che tali interventi possano riguardare, oltre alla valorizzazione della professione artigiana, anche la valorizzazione dell'artigianato e dei prodotti artigianali. Inoltre, la proposta amplia la platea dei soggetti ai quali la Provincia può concedere contributi, aggiungendo ad enti e associazioni senza scopo di lucro anche le imprese artigiane, al fine di stimolare la realizzazione di iniziative in materia, a beneficio dell'intero settore artigianale trentino.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3 della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 9.3.8 "Valorizzare l'artigianato", anche così come declinata negli interventi rilevanti.*

**Art. 7 - Modificazioni dell'articolo 27 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9 (assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026)**

*In considerazione dell'implementazione della banca dati nazionale per il conseguimento del CIN per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche, la norma prevede che, fino al 31 agosto 2025, non siano irrogate le sanzioni previste dalla normativa provinciale a coloro che, compilando la banca dati nazionale, indicano in essa dati difformi da quelli contenuti nel sistema informativo turistico provinciale. Restano fermi gli obblighi previsti dalle normative provinciali di settore e, in particolare, l'obbligo di aggiornamento della SCIA o dell'autorizzazione.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3 della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 9.4.8 "Rivisitare il sistema di classificazione delle strutture ricettive al fine di allinearle alle esigenze del mercato e alle modalità di scelta del turista", anche così come declinata negli interventi rilevanti.*

**Art. 8 - Integrazione dell'articolo 4 bis della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)**

*L'intervento normativo è volto a permettere l'applicazione nell'ordinamento provinciale delle disposizioni statali che prevedono misure derogatorie, di semplificazione o di accelerazione dettate per l'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", al fine di assicurare un'efficace e tempestiva organizzazione di tali giochi. La proposta specifica altresì che quando le disposizioni statali prevedono l'applicazione di istituti o normative statali, i rinvii si*



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

*intendono riferiti ai corrispondenti istituti disciplinati nell'ordinamento provinciale o alla corrispondente normativa provinciale, in quanto compatibili.*

*La norma è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 8.2.1 "Favorire l'avvicinamento alle Olimpiadi e Paralimpiadi e lo svolgimento di altri grandi eventi sportivi" anche così come declinata negli interventi rilevanti. La norma costituisce inoltre adeguamento della normativa provinciale agli obblighi derivanti dalla normativa statale ed europea.*

### **CAPO QUARTO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTONE**

#### **Art. 9 - Modificazioni della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 (legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023)**

*Comma 1. La legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia prevede che i beneficiari degli interventi previsti dalla legge, all'atto della domanda, debbano indicare e adottare nei confronti dei propri dipendenti uno dei contratti collettivi tra quelli individuati con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori. Con l'intervento normativo si prevede la possibilità per la Giunta di stabilire, a seguito di intesa con le medesime organizzazioni, che detti contratti siano adottati anche dai fornitori che il soggetto beneficiario utilizza per i servizi ad alta intensità di manodopera acquisiti per l'unità operativa in cui è realizzata l'iniziativa.*

*Comma 2 e comma 3, lettera a). La proposta normativa è finalizzata a riconoscere la particolarità degli interventi a favore dell'attività di garanzia collettiva fidi, prevedendo che la deliberazione che disciplina tali interventi possa derogare alla deliberazione di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 2023, che detta criteri applicabili in generale a tutti gli interventi a sostegno delle imprese previsti dalla medesima legge.*

*Comma 3, lettera b). La proposta normativa è finalizzata ad estendere a tutti i tipi di investimenti la possibilità di riconoscere transitoriamente, in prima applicazione degli aiuti per investimenti concessi in regime "de minimis" su domande istruite con procedura di tipo automatico, spese sostenute prima della data di presentazione della domanda anche oltre il termine di diciotto mesi previsti dalla legge provinciale, ma comunque entro i trenta mesi precedenti la suddetta data. Allo stato attuale tale possibilità è prevista solo per gli investimenti per la transizione ecologica, la tutela dell'ambiente, l'economia circolare e l'efficienza energetica.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3), della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 3.3.5 "Favorire azioni volte ad accrescere i livelli salariali della popolazione lavorativa" e alla politica 9.3.3 "Investire per la crescita della produttività delle imprese", anche così come declinate negli interventi rilevanti.*

#### **Art. 10 - Disposizioni di semplificazione per le misure agevolative legate all'emergenza COVID-19**

*La proposta normativa detta una disciplina specifica per la gestione dei controlli dei contributi erogati agli operatori economici sulla base delle leggi provinciali emergenziali del 2020. In particolare, si prevede che per i contributi di ammontare unitario fino a 10.000 euro, gli obblighi a carico del beneficiario e gli impegni assunti dallo stesso si intendono rispettati in caso di continuità dell'esercizio dell'attività dell'impresa fino alla data di scadenza di tali obblighi e impegni; inoltre si stabilisce la possibilità per la Giunta provinciale di individuare specifiche modalità per*





## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

*l'effettuazione dei controlli sui contributi erogati, anche in deroga alle disposizioni attuative dell'articolo 9 ter della legge provinciale n. 23 del 1992.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 9.3.3 "Investire per la crescita della produttività delle imprese" anche così come declinata negli interventi rilevanti.*

### **Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)**

*Questo articolo introduce alcune modificazioni alla legge provinciale sulle cave 2006, come di seguito precisate.*

*Comma 1. Si prevede che la Provincia, attraverso Trentino Sviluppo s.p.a., possa costituire o partecipare a una società in house, partecipata anche dai comuni nel cui territorio si trovano cave di porfido, a supporto dell'esercizio delle proprie funzioni di governo e delle funzioni comunali, nonché per lo svolgimento di azioni di valorizzazione del settore minerario e, in particolare, del porfido e delle pietre trentine. Alla predetta società potranno partecipare anche i comuni nel cui territorio si trovano cave di materiali diversi dal porfido. Tale società potrà garantire efficacia e uniformità nelle modalità di intervento nel settore, anche in relazione alla gestione delle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle nuove concessioni dei macrolotti del porfido, assicurando nel contempo supporto nello svolgimento delle funzioni di pianificazione comunale delle aree estrattive di competenza e nella valorizzazione del settore.*

*Comma 2. A seguito dei rilievi ministeriali riguardanti le modifiche apportate alla legge provinciale sulle cave ad opera della legge provinciale di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 - 2026, si modifica la norma che prevede che, nelle aree del piano cave, possono essere depositati temporaneamente materiali di scavo che non si configurano come rifiuto provenienti da opere pubbliche o di interesse pubblico, da invasi o da discariche di porfido esaurite, al fine di specificare che i materiali depositabili sono esclusivamente quelli che presentano i requisiti di cui articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, quindi quelli qualificabili come sottoprodotti.*

*Commi 3 e 6. La modifica è volta ad introdurre la possibilità di proroga delle concessioni in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di aggiudicazione della nuova concessione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della suddetta procedura e alle medesime condizioni previste nella concessione in essere.*

*Comma 4. La modifica è volta a specificare che il contributo per l'esercizio dell'attività di cava è sempre versato al comune quale ente istituzionalmente competente nella gestione del territorio, a compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto dell'attività estrattiva.*

*Comma 5. In attuazione dei principi di semplificazione e razionalizzazione dell'attività amministrativa nonché della proporzionalità degli adempimenti a carico delle imprese, la modifica consente di coordinare la procedura prevista dalla legge cave per l'esame dei progetti di cava con le procedure che prevedono il rilascio di un unico provvedimento nell'ambito di una conferenza di servizi. A tal fine, quando è previsto l'espressione di un parere da parte del comitato cave, si prevede che si pronunci il dirigente della struttura provinciale competente in materia di cave, richiedendo, ove necessario, un parere preventivo al comitato.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3 della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 9.3.6 "Favorire la riqualificazione strategica del distretto minerario (cave e miniere)", anche così come declinata negli interventi rilevanti.*



**Art. 12 - Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983)**

*Comma 1. La proposta normativa è finalizzata a permettere transitoriamente, sino alla presa in carico dei servizi di interesse generale da parte del soggetto incaricato, individuato secondo la nuova procedura di selezione indicata nella legge, l'affidamento degli interventi e dei servizi di interesse generale sulla base del vecchio impianto normativo e garantire, quindi, continuità degli interventi e delle attività.*

*Comma 2. La proposta normativa è finalizzata a prevedere che i beneficiari del Progettone continuino ad essere individuati dalla disciplina attuativa della legge provinciale n. 32 del 1990, sino all'adozione da parte della Giunta provinciale della deliberazione di individuazione dei soggetti appartenenti a particolari fasce deboli prevista all'articolo 4 della nuova legge provinciale n. 12 del 2022.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto disposizione di proroga e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 3.3.4 "Riformare il sistema dei lavori socialmente utili" anche così come declinata negli interventi rilevanti.*

**CAPO QUINTO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DELLA CASA E SOCIALI, NONCHÉ DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI SALUTE**

**Art. 13 - Modificazione dell'articolo 32 (Misure straordinarie per gli alloggi sociali a canone sostenibile) della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9**

*La proposta normativa ha ad oggetto la proroga di un anno per l'applicazione dell'articolo 32 della legge provinciale n. 9 del 2023 (assestamento 2023) che ha previsto misure straordinarie per contenere temporaneamente il rischio di revoca del provvedimento di assegnazione o di autorizzazione alla locazione o il rischio di sfratto dei nuclei familiari assegnatari di alloggi a canone sostenibile, in attesa di una revisione complessiva della normativa in materia di politiche della casa. Dette misure, in particolare, riguardano la sospensione dei provvedimenti di revoca adottati per superamento del limite di condizione economico-patrimoniale, in caso di ICEF inferiore a 0,40, la proroga dei contratti di locazione temporanea a canone sostenibile per casi straordinari di urgente necessità, nonché la concessione del contributo integrativo per alloggi locati sul libero mercato, a seguito della fuoriuscita dall'alloggio sociale e in presenza di determinate condizioni, ai nuclei familiari che occupano l'alloggio a canone sostenibile dopo la scadenza del contratto di locazione temporanea o del termine per il rilascio a seguito del provvedimento di revoca.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3 della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto disposizione di proroga.*

**Art. 14 - Modificazione dell'articolo 30 bis della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22 (Legge**



***provinciale di stabilità 2022)***

*Con tale novella, si proroga fino al 31 dicembre 2025 la possibilità per la Provincia di mettere a disposizione di soggetti privi di finalità lucrative, a titolo gratuito, immobili e relative attrezzature per lo svolgimento delle proprie attività.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto disposizione di proroga e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 5.4.4 "Rafforzare le sinergie, le integrazioni tra politiche e interventi, e valorizzare il volontariato e professionisti" anche così come declinata negli interventi rilevanti.*

***Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)***

*La novella intende definire, anche al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, il ruolo e il funzionamento del "Sistema informativo delle politiche sociali". Si prevede in particolare che il trattamento dei dati personali, ivi compresi i dati particolari, che deriva dalla gestione di tale sistema informativo sia oggetto di un atto normativo di natura regolamentare, che dovrà disciplinare le modalità di implementazione dei dati che saranno inseriti dai soggetti pubblici e privati nell'esercizio dei vari ruoli assegnati dalla legge nell'attività socio-assistenziale. Per tale proposta normativa è stato acquisito il parere preventivo del Garante dei dati personali e si è tenuto conto delle indicazioni ivi contenute.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979, in quanto disposizione di adeguamento della normativa provinciale agli obblighi derivanti dalla normativa statale ed europea.*

***Art. 16 - Modificazione dell'articolo 32 (Disposizioni concernenti l'esercizio dell'attività professionale dei dirigenti del ruolo sanitario) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1***

*La modifica normativa proposta mira a uniformare alla normativa nazionale la disciplina dell'opzione del rapporto di lavoro non esclusivo dei dirigenti sanitari, prevedendo che tale opzione possa avvenire annualmente, entro il 30 novembre, anziché ogni cinque anni, come attualmente previsto.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979, in quanto disposizione di adeguamento della normativa provinciale agli obblighi derivanti dalla normativa statale ed europea.*

***Art. 17 - Integrazione dell'articolo 17 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 (Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica)***

*Anche al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, la disposizione prevede che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari è autorizzata a comunicare all'INPS, per l'assolvimento dei compiti di sua competenza, i dati sanitari (es. condizione di disabilità) contenuti nei verbali predisposti dalle commissioni mediche, anche tramite l'utilizzo di*



*piattaforme o applicazioni informatiche che assicurino la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979, in quanto disposizione di adeguamento della normativa provinciale agli obblighi derivanti dalla normativa statale ed europea.*

#### **CAPO SESTO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE E PROTEZIONE CIVILE**

#### **Art. 18 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)**

*Comma 1. La proposta normativa è finalizzata a includere nel novero dei soggetti beneficiari degli interventi di agevolazione previsti dalla legge provinciale sull'agricoltura 2003 le "reti di impresa agricole" con soggettività giuridica, in considerazione del valore positivo da attribuire alle forme di collaborazione tra imprenditori.*

*Commi da 2 a 11. La proposta normativa è finalizzata a rivedere le disposizioni in materia di agricoltura biologica recate dalla legge provinciale sull'agricoltura 2003 alla luce delle disposizioni introdotte dal d. lgs. 6 ottobre 2023, n. 148, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.*

*Il d. lgs. 148/2023 ha sostituito, abrogandolo, il d. lgs. 20/2018, richiamato dalla legge provinciale, innovando, tra l'altro, l'intero impianto sanzionatorio che, pertanto, si rende ora necessario rivedere anche nella disciplina provinciale, al fine di garantirne l'applicabilità. La proposta normativa aggiorna le disposizioni provinciali recanti la disciplina delle attività di controllo, degli obblighi degli operatori biologici e degli organismi di controllo nonché dei relativi sistemi sanzionatori, operando un rinvio all'innovata disciplina statale per quanto non diversamente disciplinato a livello provinciale, favorendo così una migliore comprensibilità e chiarezza del dettato normativo in favore dei suoi destinatari.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto adeguamento agli obblighi derivanti dalla normativa statale ed europea e trova inoltre il suo riferimento nella NADEFP alla politica 9.5.3 "Valorizzare e promuovere la qualità, la sostenibilità e la salubrità delle produzioni agricole trentine", anche così come declinata negli interventi rilevanti.*

#### **Art. 19 - Inserimento dell'articolo 37 bis nella legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)**

*L'intervento normativo, per garantire semplificazione e accelerazione delle procedure di digitalizzazione dei perimetri dei consorzi di miglioramento fondiario, assegna alla struttura provinciale competente, anziché alla Giunta provinciale, la competenza a riconoscere il perimetro digitalizzato di tali consorzi e ad approvare eventuali aggiornamenti o modifiche perimetrali preliminari. Resta invece ferma la competenza della Giunta provinciale in ordine all'approvazione di successive modifiche dei perimetri già digitalizzati, ai sensi della legge provinciale n. 9 del 2007.*



*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 1.2.2 "Implementare l'innovazione della Pubblica Amministrazione al fine di potenziare il valore pubblico prodotto per la collettività attraverso una maggiore semplificazione ed efficienza dei servizi resi al territorio", anche così come declinata negli interventi rilevanti.*

**Art. 20 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)**

*Comma 1. La proposta normativa ricomprende tra le infrastrutture forestali le piazzole per elicotteri ad uso antincendio boschivo, i serbatoi per accumulo d'acqua a fini esclusivi di antincendio boschivo, affinché tutte le tipologie di opere antincendio boschivo che ordinariamente vengono programmate e realizzate a tale fine siano correttamente inquadrare, per l'appunto, tra le infrastrutture forestali.*

*Comma 2 - La proposta normativa specifica che, con riferimento alle linee guida forestali, il richiamo all'armonia con i principi definiti a livello nazionale e internazionale riguardi in particolare la strategia forestale nazionale e la strategia forestale comunitaria.*

*Commi 3, 4 e 7. La proposta normativa apporta modifiche alla legge provinciale sulle foreste e la conservazione della natura 2007 riguardanti la difesa dei boschi dagli incendi.*

*Essa prevede innanzitutto la costituzione e la gestione del catasto provinciale dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco, con la corrispondente abrogazione delle disposizioni relative al corrispondente catasto comunale.*

*In particolare, si definisce la procedura per la sua istituzione, prendendo una fase di partecipazione in cui chiunque abbia interesse può presentare osservazioni, a seguito della pubblicazione sull'albo telematico della Provincia e del comune territorialmente interessato.*

*Si prevede in particolare che entro quarantacinque giorni dall'estinzione dell'incendio debba essere fatto il rilievo delle nuove aree previste dal fuoco e altre disposizioni relative all'applicazione dei divieti e delle sanzioni previsti in materia di difesa degli incendi dal fuoco nelle aree percorse dal fuoco. Si rimanda a deliberazione della Giunta provinciale la definizione dei criteri e delle modalità per il rilievo delle aree percorse dal fuoco, dei criteri per l'inserimento nel catasto provinciale e dei termini per il suo aggiornamento periodico.*

*Infine con la disposizione transitoria si stabilisce che il nuovo catasto provinciale dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco debba essere istituito entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge e debba comprendere le aree percorse dal fuoco già accatastate dai comuni competenti per territorio ai sensi della disciplina previgente.*

*Da ultimo si mantiene ferma l'applicazione dell'articolo 10, comma 1 bis, della legge n. 353 del 2000, che prevede la non applicazione dei vincoli sul cambio di destinazione d'uso delle aree incendiate nei confronti del proprietario vittima di estorsione, dove la violenza o la minaccia è consistita nella commissione del delitto di incendio boschivo e di danneggiamento seguito da incendio.*

*Comma 5. Si prevede che il piano per la difesa dei boschi dagli incendi debba essere aggiornato annualmente.*

*Comma 6 - La proposta normativa è finalizzata a comprendere interventi funzionali alla gestione del patrimonio silvo-pastorale tra gli interventi di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale che sono finanziati mediante la quota degli introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive disposte dai piani di gestione forestale e aziendale e dai tagli forestali che gli enti versano sul bilancio provinciale ai sensi dell'articolo 91 bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007.*



*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979, in quanto disposizione di adeguamento della normativa provinciale agli obblighi derivanti dalla normativa statale ed europea e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 2.2.1 "Garantire la sicurezza del territorio, con particolare riferimento alla stabilità idrogeologica, e più elevato livello di tutela dell'incolumità pubblica e dell'integrità dei beni e dell'ambiente", anche così come declinata negli interventi rilevanti.*

**Art. 21 - Disposizioni particolari relative ai piazzali forestali**

*La disposizione prevede la possibilità di mantenere, per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della norma, i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname realizzati in deroga all'articolo 115 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 per fronteggiare l'emergenza Vaia. Ciò è funzionale alla gestione delle fasi successive all'emergenza Vaia e allo sviluppo dell'epidemia da bostrico, che hanno richiesto e ancora necessitano di spazi per lo stoccaggio del legname.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979, n. 9 in quanto trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 2.2.1 "Garantire la sicurezza del territorio, con particolare riferimento alla stabilità idrogeologica, e più elevato livello di tutela dell'incolumità pubblica e dell'integrità dei beni e dell'ambiente", anche così come declinata negli interventi rilevanti.*

**Art. 22 - Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpico)**

*La proposta normativa, in adempimento all'impegno assunto con il Governo, nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione in fase precontenziosa, sulla legge provinciale 11 luglio 2018 n. 9, modifica l'articolo 1 della legge provinciale n. 9 del 2018, andando a specificare che l'abbattimento degli esemplari pericolosi, anche senza attacchi di persone con contatto fisico, può essere autorizzato in caso di pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica e previa identificazione dell'esemplare.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979, in quanto disposizione di adeguamento della normativa provinciale agli obblighi derivanti dalla normativa statale ed europea.*

**Art. 23 - Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)**

*La proposta normativa modifica l'articolo 16 della legge provinciale n. 26 del 1988 in materia di attività contrattuale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, delle unioni distrettuali e della federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, in adempimento all'impegno assunto con lo Stato in sede di precontenzioso sulla legge provinciale n. 6 del 2024 (Semplificazioni in materia di attività contrattuale: modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), e abrogazione connessa).*

*In particolare, la modifica normativa specifica la previsione che esclude l'applicazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 nei casi in cui le somme assegnate ai corpi*



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

*dei vigili del fuoco volontari, alle unioni distrettuali e alla federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari per lo svolgimento dei servizi antincendi e delle attività di protezione civile, sono concessi a titolo di mero rimborso spese non forfettario.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 in quanto disposizione di adeguamento della normativa provinciale agli obblighi derivanti dalla normativa statale ed europea.*

### **CAPO SETTIMO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI E LAVORI PUBBLICI, NONCHÉ DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IDRICO**

#### **Art. 24 - Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)**

*Comma 1- La proposta normativa interviene sull'articolo 37 della legge provinciale n. 23 del 1990 in materia di alienazione di beni mobili dichiarati fuori uso, al fine di correggere un mero refuso del testo di legge.*

*Comma 2 - Al fine di semplificare le procedure relative all'affitto di fondi rustici, con particolare riguardo ai casi di appezzamenti di dimensioni ridotte, la proposta normativa limita l'obbligo di ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai casi in cui il valore del contratto sia pari o superiore a 100.000,00 euro. Il limite proposto di 100.000 euro può riferirsi, esemplificativamente, a un terreno di un ettaro (1 ha) del valore di 0,66 €/mq, per la durata contrattuale tipica di anni quindici. Resta fermo che, anche al di sotto di tale soglia, dovrà essere effettuata una specifica procedura concorrenziale nel rispetto delle regole di trasparenza e parità di accesso e degli altri principi in materia di contratti pubblici.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979, e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 1.2.2 "Implementare l'innovazione della Pubblica Amministrazione al fine di potenziare il valore pubblico prodotto per la collettività attraverso una maggiore semplificazione ed efficienza dei servizi resi al territorio", anche così come declinata negli interventi rilevanti.*

#### **Art. 25 - Inserimento dell'articolo 19 quater nella legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)**

*La proposta normativa prevede un termine decorso il quale l'amministrazione aggiudicatrice procede comunque con l'aggiudicazione dell'appalto, anche se entro tale termine non ha concluso i controlli del possesso dei requisiti a causa del mancato riscontro dell'ente certificatore competente.*

*Con la disposizione proposta si mira a garantire la certezza dei tempi di aggiudicazione delle procedure di affidamento e di conseguente realizzazione degli investimenti nel rispetto del principio del risultato previsto dal Codice dei contratti pubblici.*

*L'introduzione della disposizione si rende necessaria in ragione del grave disagio recato, nell'ambito del processo di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici ancora in corso, dalla mancata completa interoperabilità delle banche dati contenenti le informazioni necessarie per verifica dei requisiti che devono sussistere in capo agli operatori economici aggiudicatari di gare pubbliche. Nella situazione attuale infatti il grado di implementazione del FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico), strumento gestito da ANAC per la verifica del possesso dei requisiti in capo agli operatori economici, è ancora insufficiente e sta determinando l'onere per le amministrazioni aggiudicatrici di acquisire le attestazioni a comprova dei requisiti con specifiche richieste rivolte di volta in volta ai singoli enti certificatori. Le lunghe attese nella ricezione delle informazioni da parte di tali enti causa tuttavia ritardi nell'operatività delle amministrazioni*



*aggiudicatrici: il mancato riscontro da parte degli enti certificatori interdice infatti la possibilità di concludere le verifiche e di addivenire all'aggiudicazione, provvedimento da cui conseguono tutti gli effetti ulteriori, tra cui la stipula del contratto e l'esecuzione effettiva delle prestazioni.*

*Attraverso la disposizione in esame, pur non compromettendo la necessità di compiere le opportune verifiche sul possesso dei requisiti da parte degli operatori, si rendono maggiormente certi e celeri i tempi di conclusione delle procedure di affidamento e di successiva realizzazione degli investimenti previsti.*

*Resta fermo, in caso di esito negativo delle verifiche, il potere dell'amministrazione aggiudicatrice di procedere all'assunzione dei provvedimenti in autotutela e alla risoluzione del contratto, ove stipulato.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979, e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 1.2.2 "Implementare l'innovazione della Pubblica Amministrazione al fine di potenziare il valore pubblico prodotto per la collettività attraverso una maggiore semplificazione ed efficienza dei servizi resi al territorio", anche così come declinata negli interventi rilevanti."*

#### **Art. 26 - Disposizioni relative ai commissari straordinari per opere provinciali**

*La proposta normativa è finalizzata a riconoscere ai dirigenti che svolgono l'incarico di commissario straordinario per opere provinciali ai sensi dell'articolo 60 bis della legge provinciale n. 3 del 2020 le retribuzioni incentivanti previste dall'articolo 20 della legge provinciale n. 26 del 1993 e dall'articolo 5 bis della legge provinciale n. 2 del 2016.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979, e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 1.2.2 "Implementare l'innovazione della Pubblica Amministrazione al fine di potenziare il valore pubblico prodotto per la collettività attraverso una maggiore semplificazione ed efficienza dei servizi resi al territorio", anche così come declinata negli interventi rilevanti.*

#### **Art. 27 - Integrazione dell'articolo 17 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)**

*La proposta normativa è finalizzata a chiarire l'obbligatorietà dell'applicazione nell'ordinamento provinciale dei decreti ministeriali che definiscono criteri ambientali minimi per la progettazione ed esecuzione di opere e lavori pubblici (cd. decreti CAM). La proposta, in particolare:*

- *definisce con precisione la decorrenza del predetto obbligo imponendone l'integrazione sin dalla prima fase della progettazione, precisando che nella progettazione di un'opera pubblica si debba tener conto dei decreti CAM vigenti alla data dell'affidamento dell'incarico relativo al progetto di fattibilità tecnico economica;*
- *impone che negli affidamenti di incarichi di progettazione di primo livello (progettazione di fattibilità tecnico economico dell'opera) siano espressamente richiamati i decreti CAM pertinenti.*

*Le precisazioni sopra indicate comportano una semplificazione dell'iter di realizzazione di opere e lavori pubblici in quanto definiscono con precisione gli aspetti relativi all'applicazione dei decreti CAM e impongono che l'individuazione (e il conseguente obbligo di applicazione) sia effettuata e definita espressamente in sede di incarico (sia esso conferito a soggetto interno all'Amministrazione che a soggetto esterno alla stessa) per il primo livello di progettazione in modo tale da evitare dubbi applicativi o rallentamenti nell'iter di realizzazione dell'opera.*

*La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979, e*





## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

*trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 1.2.2 “Implementare l’innovazione della Pubblica Amministrazione al fine di potenziare il valore pubblico prodotto per la collettività attraverso una maggiore semplificazione ed efficienza dei servizi resi al territorio”, anche così come declinata negli interventi rilevanti.*

### **Art. 28 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)**

*Commi 1, 2 e 4 - Con la deliberazione n. 239 del 2023 la Giunta provinciale ha dato avvio alla riforma dei canoni per le utenze di acqua pubblica, sulla base di quanto stabilito dalla Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE) e dell’analisi economica elaborata dall’Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Economia e Management.*

*La modifica proposta consente di aggiungere alcune misure complementari alla suddetta riforma ed in particolare prevede che la Giunta provinciale possa disciplinare:*

- *il progressivo assoggettamento al pagamento del canone di concessione delle utenze finora esenti;*
- *l’introduzione di una componente fissa del canone riferita ai costi di gestione amministrativa delle concessioni*
- *il progressivo adeguamento dei canoni minimi attualmente vigenti.*

*La riforma dei canoni è finalizzata, nel suo complesso, a favorire l’uso efficiente della risorsa idrica.*

*Comma 3 - La proposta normativa interviene al fine di sospendere i procedimenti amministrativi per la riassegnazione delle concessioni di piccole derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico ai sensi della legge provinciale n. 18 del 1976.*

*Con recente ordinanza n. 161 del 2024, la Corte Costituzionale, nell’ambito di un ricorso principale avverso la legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 17 del 2023 che prevede una proroga delle concessioni di piccole derivazioni idroelettriche, ha rimesso in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea tre quesiti concernenti l’applicazione a dette concessioni idroelettriche dell’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (direttiva servizi cd. direttiva Bolkestein).*

*In considerazione della pendenza di detto giudizio, la proposta normativa dispone pertanto la sospensione delle procedure di riassegnazione in attesa della definizione dello stesso. Si precisa che, in ogni caso, una volta intervenuta la pronuncia e ridefiniti i termini, fino alla conclusione delle procedure di riassegnazione le concessioni continuano ad essere esercitate alle condizioni vigenti al momento dell’entrata in vigore di questa legge.*

*La disposizione è conforme all’articolo 26, comma 3, della legge provinciale di contabilità 1979 e trova il suo riferimento nella NADEFP alla politica 2.3.2 “Recuperare i costi ambientali della risorsa idrica”, anche così come declinata negli interventi rilevanti e, con riguardo al comma 3, in quanto disposizione di proroga.*

### **CAPO OTTAVO - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 29 - Entrata in vigore**

*La disposizione prevede l’entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.*

*Trento, 8 novembre 2024*

*IL PRESIDENTE  
dott. Maurizio Fugatti*